

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO (ART 59 COMMA 1BIS DEL DLGS 50/2016) RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CITTA' DELLE ARTI E DELLO SPORT – STRUTTURA POLIVALENTE, CON PREVISIONE DI PRESTAZIONI OPZIONALI

Q= quesito

R= risposta

Q1:

Si chiede di confermare che la compilazione del modello "2bis" reso singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui l'art 80 comma 3 del Codice, sia obbligatoria solo nel caso in cui il Legale Rappresentante NON dichiari il possesso dei requisiti ivi previsti (art 80 commi 1, 2 e 5 lett. l e sentenza ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto) con riferimento a tutti i soggetti suindicati per come previsto dal Comunicato dell'Anac del 8 novembre 2017 punto 3.

R1:

Si conferma quanto indicato nella richiesta di chiarimento Q1. **La presentazione dell'allegato 2bis** (dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art 80 comma 3 del Codice) **non è obbligatoria**, infatti la dichiarazione che necessariamente deve essere resa è contenuta nel DGUE (allegato 2) parte III sezioni A e D.

Come precisato al punto 3 del Comunicato del Presidente ANAC dell'8/11/2017 *"Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi [nella modulistica predisposta dalla stazione appaltante anche tramite l'Allegato 3] oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione"*.

Si richiama, a conferma di quanto sopra, [il paragrafo 2 del disciplinare di gara](#) dove a precisazione dell'Allegato 2bis è scritto *(dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art 80 comma 3 del Codice)* per cui le dichiarazioni di cui all'art 80 commi 1, 2 e 5 lett l) del Codice, qualora non siano rese dal rappresentante del concorrente, possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara tramite appunto l'Allegato 2bis.

Q2:

Relativamente ai criteri di valutazione S, T ed U la copia delle relative certificazioni deve essere inserita nella busta B – offerta tecnica (come indicato nell'Allegato 7) o nella busta C- offerta economica (come indicato nel disciplinare di gara pag. 42) ?

R2:

Premesso che alcune delle certificazioni in argomento potrebbero essere inserite persino nella busta A- documentazione amministrativa- ai fini della riduzione della cauzione provvisoria (art 93 comma 7 del Codice) e che in ogni caso la presentazione delle certificazioni in argomento in una busta diversa da quella

indicata dal disciplinare di gara (pag. 42) – busta economica - non comporterebbe irregolarità essenziale, si precisa che appare più logico e coerente con l'impostazione del disciplinare di gara inserire copia delle certificazioni all'interno della busta C – busta economica unitamente alla formulazione dell'offerta stessa (Allegato 7). Come precisato al [paragrafo 18.4 del disciplinare di gara](#) la richiesta di inserire le offerte tecniche relative ai criteri di natura tabellare nella “busta C” è connessa alle modalità di calcolo della piattaforma telematica *“Si precisa, preliminarmente, che le offerte tecniche relative ai **criteri discrezionali (D)** indicati nella tabella di cui al precedente sottoparagrafo 18.1 dovranno essere inserite nella “busta” B mentre le offerte tecniche relative ai criteri tabellari (T) e quantitativi (Q) indicate al precedente sottoparagrafo 18.1 dovranno essere inserite nella “busta” C insieme all'offerta economica. Tale richiesta non è posta a pena di esclusione, ma al solo fine di coordinare la modalità di caricamento delle offerte con il funzionamento della piattaforma telematica che nell'attuale versione effettua i calcoli della **riparametrazione** solo su tutti i criteri di valutazione inseriti nella “busta” B e quindi, necessariamente per i criteri di tipo (T) o (Q) che non devono essere riparametrati è stata impostato l'inserimento nella “busta” C. Rimane invece causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nelle “buste” A o B.”*